

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30.09.2014

OGGETTO:	PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO ED ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO BORGO CHIESE E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE.
-----------------	--

Il Sindaco relaziona.

Negli ultimi tempi tra gli Amministratori dei quattro Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, contigui tra loro, con in testa i Sindaci e le rispettive Giunte, si è fatta via via avanti l'idea ed è stata discussa l'ipotesi di dar corso ad un progetto per la loro fusione in un unico ente comunale in un'ottica di superamento della frammentazione amministrativa e di semplificazione del quadro istituzionale, in modo da poter garantire e possibilmente migliorare, per il prossimo futuro, gli attuali servizi a disposizione dei cittadini, la cui efficienza potrebbe altrimenti venir compromessa in considerazione delle difficoltà e delle ristrettezze che stanno ormai da qualche tempo caratterizzando la finanza pubblica, compresa quella provinciale; l'auspicio è che la fusione in un Comune unico, dopo un indispensabile periodo di rodaggio ed assestamento, possa creare migliori condizioni organizzative e di governo del territorio e tradursi in una più razionale, moderna ed efficiente gestione dei servizi, delle strutture e del patrimonio, tale da comportare delle economie di spesa a tutto vantaggio dei residenti; non da sottovalutare inoltre è l'aspetto legato ai finanziamenti e alle agevolazioni che la legislazione regionale prevede per le ipotesi di fusione.

Nel caso in cui la fusione andasse in porto, essa si tradurrebbe nella costituzione di un Comune con popolazione complessiva di 2.321 abitanti (popolazione legale in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni ex D.P.R. 06.11.2012 – GU Serie Generale n. 294 del 18.12.2012 – Suppl. Ordinario n. 209: Brione 140, Castel Condino 238, Cimego 409, Condino 1.534).

L'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - recita: "Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni"; la fusione di Comuni è disposta pertanto con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo.

L'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali - stabilisce:

"Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare referendum al quale partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di eruzione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perché vi osti la condizione dei luoghi o perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrono le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.".

La L.R. 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni regolamenta l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni

comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni.

Rilevanti sul tema sono inoltre la L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni (Ordinamento dei Comuni), in particolare gli artt. 5 ed 8 e le disposizioni di cui Capo VI "Circoscrizioni Comunali" del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in particolare gli articoli 41, 43, 46 e 49, che qui di seguito si riportano:

Articolo 41 - Fusione di comuni

1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari.
2. La legge regionale assicura la istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora lo richiedano, di circoscrizioni denominate "municipi", con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.
3. Lo statuto del comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Articolo 43 - Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni

1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, ai sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.

Articolo 46 – Riunione di comuni contermini

1. Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
2. I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 49 - Parere del consiglio comunale.

1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.
2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.

Alla luce della disciplina or ora richiamata, il processo per addivenire alla fusione si articola in un percorso piuttosto complesso, che prevede una serie di passaggi ben definiti; al parere favorevole all'iniziativa, deve anzitutto far seguito la richiesta alla giunta regionale, da parte di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, di avvio della procedura di fusione; affinché il referendum consultivo possa svolgersi entro il prossimo mese di dicembre, in modo tale che, ove esso abbia esito positivo, si possa addivenire all'istituzione del nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino a decorrere dal 1° gennaio 2016, la relativa deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di ciascun Comune entro il 30 settembre.

E' stata così elaborata la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la giunta regionale formulerà il quesito referendario; in detta proposta sono definite tutte le principali questioni, tra le quali:

- la denominazione ufficiale del nuovo Comune: Borgo Chiese;
- la sede legale (capoluogo) del nuovo Comune: Condino;
- la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei quattro Comuni;
- la gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi comunali;

- che la prima elezione del Sindaco e del Consiglio del nuovo Comune si svolga nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno 2016;
- che, in prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale siano assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei quattro Comuni originari.

La proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata e approvata dai quattro Consigli comunali nello stesso testo; ogni Consiglio comunale chiederà alla giunta regionale di impegnarsi a presentare al consiglio regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Per quanto riguarda l'aspetto “municipalità”, si ritiene opportuno che venga formalizzata alla regione richiesta affinché nel disegno di legge sia previsto che lo statuto del nuovo Comune possa prevedere l'istituzione dei “municipi” quali forme di consultazione, dato per scontato che le relative cariche saranno del tutto gratuite.

Si tratta ora di adottare una deliberazione attraverso la quale, in sintesi, il Consiglio comunale si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino e sulla conseguente istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese, con sede legale nell'abitato di Condino, capoluogo del Comune; disponga di inoltrare richiesta alla giunta regionale per l'avvio della procedura di fusione dei quattro Comuni; approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese mediante la fusione di detti Comuni; autorizzi il Sindaco a presentare la domanda di fusione, accompagnata da copia del presente provvedimento, alla giunta provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmetterla con un proprio motivato parere alla giunta regionale, che, da parte sua, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei quattro Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino e alla istituzione del nuovo Comune denominato Borgo Chiese;
- esaminati e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visto l'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali;
- vista la L.R. 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni;
- visto gli artt. 5 e 8 della L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visti gli artt. 41, 43, 46 e 49 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- visto lo Statuto comunale;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, dal Segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; non necessita invece l'attestazione della copertura finanziaria dovuta da detto responsabile ai sensi dell'art. 19 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, non comportando il presente provvedimento l'assunzione di alcun impegno di spesa;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0 astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. Di esprimere parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino ed alla conseguente istituzione di un nuovo Comune denominato Borgo Chiese, con sede legale nell'abitato di Condino, capoluogo del Comune e di dar corso quindi alla relativa procedura.
2. Di dare atto che, in base all'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670, la fusione di Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo.
3. Di approvare la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, nel testo, composto da quindici articoli, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
4. Di richiedere l'avvio della procedura di fusione dei quattro Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino nel nuovo Comune di Borgo Chiese, autorizzando il Sindaco a presentare la domanda, corredata di copia del presente atto deliberativo e della proposta di disegno di legge regionale di cui al precedente punto 3, alla giunta regionale per il tramite della giunta provinciale, chiamata ad esprimersi in merito con proprio motivato parere; la giunta regionale, sulla base della proposta di disegno di legge regionale, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.
5. Di chiedere alla giunta regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta di disegno di legge, dando peraltro evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del consiglio regionale tale proposta potrà subire modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-giuridico.
6. Di chiedere altresì alla medesima giunta regionale di inserire nel disegno di legge che lo statuto del nuovo Comune possa prevedere l'istituzione dei "municipi" quali forme di consultazione a carica gratuita.
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, contro la presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla giunta regionale.
8. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, data l'urgenza dipendente dai tempi assai ristretti imposti dalla procedura di fusione.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.